

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 04389/2019 E N. 09913/2019
RESE DAL TAR DEL LAZIO - ROMA SEZIONE TERZA
NEL RICORSO N. 05211/2019 REG. RIC.

Il sottoscritto avvocato **Avv. Emiliana Volpi** (CF VLPMLN68M55L551L) del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Via Giovanni XXIII 18, difensore del **Prof. PAOLO ZAMBONI**, nato a Ferrara il 25/03/1957, C.F. ZMBPLA57C25-D548D, residente in Ferrara, Via Del Gorgo n. 71, nel procedimento innanzi al Tar Lazio Sezione Terza introdotto con ricorso n. 05211/2019 Reg. Ric., in forza di procura in calce al ricorso introduttivo principale, qui allegato, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al procedimento introdotto con il presente atto all'indirizzo PEC emiliana.volpi@ordineavvocatiferrara.eu ovvero al numero di fax 0532-754618,

IN OTTEMPERANZA

all'ordinanza n. 04389/2019 Reg. Prov. Cau. del 26.06.2019 e n. 09913/2019 Reg. Prov. Cau. del 23.07.2019 rese dal Tar del Lazio - Roma Sezione Terza nel procedimento n. 05211/2019 Reg. Ric., con le quali veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, approvata con DD n. 443 dell'11.03.2019 relativo al Bando Prin 2017 DD n. 3728 del 27/12/2018, e impugnata con il ricorso introduttivo del procedimento n. 05211/2019 Reg. Ric. del Tar Lazio sezione Terza, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca (MIUR), con le modalità stabilite nella medesima ordinanza n. 04389/2019 Reg. Prov. Cau.

INDICA I SEGUENTI DATI

1) PETITUM GIUDIZIALE

Si è chiesto all'adito Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, e in accoglimento di tutte le domande svolte con il ricorso introduttivo, di voler:

- in via cautelare, anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa, adottare tutti gli atti idonei a consentire la tutela della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, con particolare riferimento alla sospensione degli effetti degli atti medesimi, ovvero del loro congruo differimento,

al fine di consentire una nuova valutazione del candidato eventualmente anche da parte di altra Commissione in diversa composizione;

- nel merito annullare gli atti impugnati in via principale e, per l'effetto, anche tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, con la condanna dell'Amministrazione convenuta alla rinnovazione della procedura valutativa in comparazione con i giudizi espressi dal CDS sui candidati ammessi alla Seconda Fase o comunque al riesame della posizione dell'odierno ricorrente, salva la ritenuta necessità di procedere alla riedizione dell'intera procedura.

- il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito acquisisca dall'Amministrazione convenuta tutti gli atti del procedimento, non pubblicati sulla pagina <http://prin.miur.it> e non in possesso del ricorrente, in particolare del DD n. 1063 del 02/05/2018 di nomina del CDS ERC LS4.

2) CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO

Il dott. Paolo Zamboni, Professore di I fascia, SSD Chirurgia Vascolare MED/22 presso l'Università degli Studi di Ferrara, ha presentato come Coordinatore scientifico nazionale (PI - Principal Investigator) domanda di finanziamento per il progetto di ricerca intitolato "*Pathophysiology and mini-invasive treatment of vascular acro-syndrome*", nel Settore ERC LS4 (Life Science - Scienze della vita: Fisiologia, Patofisiologia e Endocrinologia), Protocollato col n. 2017K8B7RA (doc.13) nell'ambito della relativa procedura indetta con D.D. n. 3728 del 27.12.2017 denominata BANDO PRIN 2017(doc.ti 4-7).

Con il DD n. 443 del 11/03/2019 (doc.1), il Miur approvava e pubblicava le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS4 così come riportate nell'allegato A (doc.2), e per la Linea A relativa all'intervento del Prof. Zamboni, il medesimo rinveniva l'assenza del suo nominativo e quindi la non ammissione del suo progetto al finanziamento PRIN 2017.

Successivamente, tramite accesso al sito <http://loginmiur.cineca.it>, autorizzato in data 13/03/2019, il Prof. Zamboni poteva prendere visione della propria Scheda di Valutazione (doc.8), da cui apprendeva che il CDS gli aveva attribuito nella Fase di Preselezione, il punteggio di 12/100, inserendolo nella 4^a Fascia, così dichiarandolo non ammesso

alla seconda fase, quella di valutazione scientifica del progetto da parte dei Revisori Esterni.

Nel controllare dunque gli esiti della propria candidatura, e dopo avere verificato i punteggi che avevano determinato tale risultato (cfr. doc.ti 2, 8, 12), ed altresì esaminato i risultati di altri candidati (doc.ti 15-19) invece ammessi alla successiva fase di valutazione, ha constatato una valutazione ingiustificata e incoerente della propria domanda e del proprio curriculum nella Fase di Preselezione, oltre all'assenza di criteri univoci e precisi di valutazione, in ogni caso non seguiti uniformemente per tutti i candidati, sì da ingenerare erronee valutazioni dei candidati e disparità di trattamento.

Il Prof. Zamboni ha pertanto ritenuto di ricorrere all'intestato Tribunale, al fine di vedere ripristinata la legittimità degli atti con l'annullamento del provvedimento adottato nei propri confronti - previa sospensiva - ed il riesame della sua domanda e nella specie del suo CV ai fini della ammissione alla Seconda Fase di Valutazione da parte dei revisori esterni, per i motivi di seguito indicati in sintesi.

PRIMO MOTIVO

**INESISTENZA E/O NULLITA' RADICALE DELLA VALUTAZIONE NELLA FASE DI PRESELEZIONE PER ASSENZA DEI REQUISITI FORMALI ESSENZIALI PRESCRITTI DALL'ART. 1 (PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE) DELL'ALLEGATO 3 (DOC.7) DEL BANDO PRIN 2017 DD N. 3728 DEL 27-12-2017 (DOC.4) E DALL'ART. 2.4 (PRE-SELEZIONE) DELLE LINEE GUIDA FORMULATE DAL CNGR (DOC.14) RICHIAMATE NEL VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL 25/05/2018 DEL CDS PRIN 2017 (DOC.9).
VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 10BIS DELLA LEGGE 241/1990.**

Si è osservato che il Bando Prin 2017 - DD n. 3728 del 27-12-2017 (doc.4) - nel suo Allegato 3 (doc.7) deputato a stabilire le procedure ed i criteri di valutazione - sancisce all'art. 1 dedicato alla fase di pre-selezione, che *"ogni CDS esamina i progetti di propria competenza esprimendo un sintetico parere ed un punteggio (fino ad un massimo di 22 punti) sul criterio generale della qualificazione scientifica del PI"*.

Passa poi a definire, per quanto genericamente, i criteri di valutazione, che sarebbero poi dovuti essere nel dettaglio specificati da ciascun CDS (anche se poi -come si dirà- così non è avvenuto), elencandoli come segue:

a) *indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della sorgente), ovvero qualità delle pubblicazioni scientifiche, monografie, libri, ecc.;*

b) *riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad attestare la qualificazione scientifica del PI, valutati in relazione alla loro numerosità e importanza;*

c) *precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualità di principal investigator o equivalente e relativi finanziamenti ricevuti.*

Anche nelle Linee Guida formulate dal CNGR (doc.14) richiamate nel Verbale di Insediamento del CDS Prin 2017 (doc.9), e redatte appositamente dall'organo che assicura il coordinamento dei CDS, per fornire agli stessi i necessari strumenti di valutazione ed il rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 del Bando (doc.7), all'art. 2.4, dedicato specificamente alla fase di pre-selezione, si enuncia che *"ai fini della pre-selezione, ogni CdS esamina i progetti di propria competenza esprimendo un sintetico parere ed un punteggio (fino ad un massimo di 22 punti) sul criterio generale della qualificazione scientifica del PI"*.

Nel Verbale di Insediamento del CDS Settore ERC LS4 del 25/5/2018 (doc.9), il CDS, per quanto concerne la fase di pre-selezione, attesta di prendere atto delle Linee Guida formulate dal CNGR, oltrechè del Bando, e stabilisce, o meglio si limita a stabilire le modalità di attribuzione del punteggio (anziché adeguatamente specificare i criteri di valutazione che avrebbe seguito), nel modo che segue:

a) *per i tre criteri indicati nel bando (produzione scientifica-cioè indicatori bibliometrici e qualità delle pubblicazioni-riconoscimenti, finanziamenti) il CDS procede con due valutazioni distinte: la prima, cui ritiene di poter assegnare una importanza maggiore, prende in considerazione la produzione scientifica; la seconda tratta (congiuntamente) riconoscimenti e finanziamenti;*

b) *per ciascuna delle due valutazioni, il CDS ritiene di poter attribuire tre distinti livelli di giudizio: A, B, C; si precisa che questi tre distinti livelli di giudizio non costituiscono un giudizio di valore assoluto, ma semplicemente traducono una valutazione di grado comparativo tra i PI, attraverso la quale il CDS ritiene di poter rispettare le pre-*

scrizioni del bando, che impongono di classificare il PI in cinque fasce, con punteggio massimo 22 e punteggio minimo 10.

Appare evidente, dunque, che le indicazioni di base, ossia quelle relative all'espressione della valutazione attraverso un *sintetico parere ed un punteggio*, non sono state seguite ed osservate dal CDS Settore ERC LS4, quanto meno nel caso del Prof. Zamboni, come si può agevolmente evincere dall'esame della sua Scheda di Valutazione (doc.8)

Sotto la dicitura "PRESELEZIONE" viene espresso il punteggio [*Produzione scientifica (indici bibliometrici, qualità delle pubblicazioni): C - Riconoscimenti e finanziamenti : A - Punteggio 12 (4^a Fascia)*], mentre sotto la dicitura "MOTIVAZIONE", che avrebbe dovuto contenere il sintetico parere prescritto dalla normativa sopra citata, è invece contenuta una mera descrizione del punteggio [*La valutazione comparativa nell'ambito della produzione scientifica (effettuata sulla base della qualità e degli indicatori bibliometrici) per il PI è nella classe bassa. La valutazione comparativa nell'ambito dei progetti nazionali e internazionali, dei premi e di eventuali brevetti effettuata sulla base della qualità per il PI è alta*] che nient'affatto può integrare un giudizio motivato per quanto sinteticamente espresso, proprio per il carattere apodittico della stessa motivazione.

Difformemente dalle indicazioni contenute nella normativa di riferimento, che il CDS ha dichiarato di prendere atto e di rispettare nelle sue prescrizioni, nessun parere è stato dunque espresso, neppure sintetico, essendosi limitato ad esprimere un punteggio, poi riportato in una Scheda, della cui redazione non è peraltro fatta menzione nè nel Bando o nei suoi allegati, nè nelle linee Guida, tanto meno nei verbali del CDS.

Se dunque è discutibile ed anzi palesemente errato il punteggio attribuito al Prof. Zamboni, quanto alla valutazione di pre-selezione, si è evidenziata la totale assenza o grave incompletezza del "*sintetico parere sulla qualificazione scientifica del PI*" che il CDS stesso si era determinato a elaborare (doc.9), richiamando le Linee Guida ed il Bando (cfr doc.14 e doc.7), risultando così violata *apertis verbis* la normativa di settore di riferimento, che doveva invece essere applicata.

La motivazione del provvedimento, quale presidio di legalità sostanziale insostituibile anche ad opera del CDS, è del tutto mancata, perché il medesimo si è limitato, in modo apodittico, ad affermare che

il punteggio attribuito "C" è basso sotto il profilo della produzione scientifica e "A" alto sotto il profilo dei riconoscimenti e finanziamenti. I vizi che inficiano la motivazione sono pertanto di tale gravità da renderla totalmente inidonea a sostenere la legittimità e la validità della valutazione di non ammissione, che per le ragioni esposte deve ritenersi inesistente e/o radicalmente nullo.

SECONDO MOTIVO

ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSO SULLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEL PROF. ZAMBONI, IN QUANTO LA PRODUZIONE SCIENTIFICA, DA VALUTARSI SOTTO IL PROFILO DEGLI INDICATORI BIBLIOMETRICI E QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI, È STATA INGIUSTAMENTE VALUTATA "C", PER ERRORE DI FATTO O MATERIALE EVINCIBILE *ICTU OCULI* OVVERO PER UN PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI, CIRCOSTANZE DEDUCIBILI ANCHE DALLA COMPARAZIONE CON I GIUDIZI DI ALTRI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI NELLA PRESELEZIONE, RISPETTO AI QUALI SI È CREATA UNA EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E UNA INGIUSTIZIA SOSTANZIALE E MANIFESTA.

ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DEL PROVVEDIMENTO E DELLA MOTIVAZIONE, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, E PER LA MANCANZA DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA CON ALTRI CANDIDATI.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 (*PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE*) DELL'ALLEGATO 3 (DOC.7) DEL BANDO PRIN 2017 DD N. 3728 DEL 27-12-2017 (DOC.4) E DALL'ART. 2.4 (*PRE-SELEZIONE*) DELLE LINEE GUIDA FORMULATE DAL CNGR (DOC.14) RICHIAMATE NEL VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL CDS PRIN 2017 (DOC.9).

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST. E ART. 1 LEGGE 241/1990) ED ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Questo motivo di impugnazione concerne la contestazione della attribuzione del punteggio "C" da parte del Comitato di Selezione e quindi della valutazione "*nella classe bassa*" della produzione scientifica del Prof. Zamboni, e pertanto implica la verifica della non correttezza del livello e della collocazione editoriale attribuita alle sue pubblicazioni, quale emerge *ictu oculi* dalla disamina del suo cv come allegato alla domanda PRIN ed altresì dal mero raffronto dei suoi Indicatori Bibliome-

trici e nella specie l'H-Index con quelli di altri candidati che, pur avendoli inferiori, hanno invece superato la preselezione.

Il Comitato di Selezione ha, infatti, ritenuto di addivenire alla declaratoria di non ammissione alla Seconda Fase di valutazione del progetto del Prof. Zamboni ritenendo che la sua produzione scientifica fosse da classificarsi nella classe *bassa (C)* sulla base di una valutazione, che riferisce effettuata, ai sensi del bando e normativa collegata, sulla base della qualità delle pubblicazioni scientifiche e degli indicatori bibliometrici, ma senza specificare, ovvero aver specificato in precedenza (per es. in sede di verbale di insediamento) con quali criteri specifici e/o parametri ha espresso siffatto giudizio sulla qualità o quali indicatori bibliometrici ha tenuto in considerazione.

Sulla base di tale -incomprensibile- valutazione (doc.8) al Prof. Zamboni è stato attribuito il *Punteggio 12 (4^a Fascia)*, ottenuto incrociando le valutazioni nella tabella elaborata dal CDS nel Verbale di Insediamento (doc.9), con il risultato di escluderlo dalla Seconda Fase di Valutazione Scientifica del suo progetto, atteso che il punteggio soglia minimo per poter accedere alla Seconda Fase è di 15, come spiegato nell'allegato 3 del Bando (doc.7).

Orbene, proprio la considerazione di questi dati, specie se comparati con quelli di altri candidati che hanno superato la pre-selezione (di cui si dirà a seguire), rendono del tutto incomprensibile il giudizio conclusivo che colloca il prof. Zamboni nella classe *bassa (C)*, alla luce di indicatori bibliometrici elevati per numero di citazioni complessivo, per numero di pubblicazioni, per H-index, e di una qualità elevata delle 20 pubblicazioni allegate al progetto in ragione del rispettivo Impact Factor, del Rank di collocazione della Rivista e della piena congruenza con il settore scientifico e con la materia nel quale il progetto di ricerca proposto si colloca.

QUANTO AGLI INDICATORI BIBLIOMETRICI

Per l'immediato confronto e ad evidenza della erronea attribuzione del basso punteggio al Prof. Zamboni, sono state prodotte le *overview* tratte da *Scopus* del Prof. Zamboni (doc.15) e dei candidati ammessi alla seconda fase di valutazione Bernassola Francesca (doc.16), Buzzetti Raffaella (doc.17), Cannavò Salvatore (doc.18), Mantovani Giovanna (doc.19), che attestano gli indicatori bibliometrici di ciascuno al tem-

po della domanda, e rappresentano una sorta di profilo identificativo del ricercatore e dell'impatto delle sue pubblicazioni nel mondo scientifico internazionale.

Al fine di una più agile comparazione dei candidati, gli indicatori bibliometrici sono stati riprodotti, nel corpo del ricorso, in una tabella, recante anche il punteggio conseguito da ciascuno nella fase di preselezione, estratto dal verbale Finale di Prima Fase (doc.12), e dall'allegato A del DD 11.3.2019 n. 443 di approvazione delle graduatorie (doc.2).

Orbene, i candidati indicati a comparazione avevano tutti gli indicatori bibliometrici più bassi del prof. Zamboni ed in particolare l'H-index, a parte la Dott.ssa Buzzetti, che a parità di H-index aveva però gli altri indici più bassi, o la Dott.ssa Bernassola, che con un numero di citazioni complessive maggiore, aveva però gli altri indici più bassi.

Ciononostante tutti questi candidati hanno ottenuto 16 come punteggio in preselezione, superando la prima fase, che aveva come punteggio soglia minimo 15.

Si è osservato come non sia stato detto dal CDS, nel Verbale di Insediamento, quale sorgente avrebbe utilizzato per valutare gli indicatori bibliometrici dei candidati, nè indicazioni a tal riguardo erano fornite nel Bando o nelle Linee Guida, che sotto tale profilo devono essere censurati per la genericità e l'indeterminatezza della procedura di selezione e dei criteri di valutazione, integrando una grave lesione dei diritti dei partecipanti tutti, in violazione delle norme sulla imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, principi sanciti anche dalla Costituzione (art. 97).

E' pacifico che il Comitato di Selezione avesse il preciso obbligo, sancito dall'art. 2.4 delle Linee Guida (doc. 14) di determinare, prima dell'apertura della procedura di valutazione, la metodologia e i parametri atti a garantire l'equità della stessa, obbligo che non è affatto stato rispettato, con gravissima lesione dei diritti e interessi legittimi dei partecipanti al Bando.

E' inoltre palese che anche il criterio che il CDS si era dato di effettuare una valutazione di grado comparativo tra i PI non è stato rispettato, quanto meno nel caso di specie, e l'equa comparazione dei PI è

di fatto mancata, quanto meno nei confronti dei candidati sopra elencati.

In conclusione, alla luce della comparazione degli indicatori bibliometrici e in particolare dell'H-index del Prof. Zamboni con gli altri candidati, è palese la disparità di trattamento posta in essere dal CDS LS4 ai danni del Prof. Zamboni e della sua unità di ricerca, nonché la grave violazione delle garanzie procedurali di imparzialità ed di equità nello svolgimento della gara, che meritano censura ed impongono il ripristino della violata legalità amministrativa.

QUANTO ALLA QUALITA' DELLE PUBBLICAZIONI

Anche la qualità della produzione scientifica del Prof. Zamboni è stata qualificata dal Cds nella classe *bassa (C)*, e ciò in maniera del tutto ingiustificata, a fronte di n.20 pubblicazioni presentate con la domanda (cfr. doc.13) ad alto *Impact Factor*, tutte coerenti con la materia oggetto del progetto Prin presentato (in quanto rappresentano fondamentali *step* precedenti di una stessa attività di ricerca scientifica degna di essere proseguita anche grazie alla possibilità di finanziamento ricevuta dal presente bando), e tutte con il Prof. Zamboni in Posizione di preminenza come Primo o Ultimo nome, ed altresì inspiegabile, alla luce della mancata indicazione dei parametri di giudizio utilizzati dal CDS e della mancanza di motivazione della valutazione, per quanto già sopra esposto.

Basta dunque prendere in esame le 20 pubblicazioni allegate alla domanda sub doc.13), ed i relativi estratti (doc. 24-41) del *Journal Citation Report (JCR)*, l'organo ufficialmente e internazionalmente riconosciuto che attribuisce alle riviste la collocazione tematica (sulla base della '*category*') ed il valore '*rank*' e '*quartile*' di appartenenza (Q1, Q2, Q3, Q4), oltre all'*Impact Factor*, per coglierne l'imprescindibile coerenza con la materia del progetto presentato e l'alto livello editoriale: infatti ben 13 pubblicazioni su 20 sono Q1, 4 sono Q2, 1 è Q3 e 2 sono Q4, con ciò significando che la maggior parte delle pubblicazioni (85%) rientrano nei ranking di più elevata qualità (Q1 e Q2) dello specifico settore scientifico, così attribuendo comunque alla produzione scientifica del candidato una collocazione medio-alta, in quanto sopra la mediana della categoria.

Per quanto anche altri lavori presenti nel CV del candidato siano altamente significativi al riguardo e fossero accessibili sull'apposito sito del Miur, ove ciascun candidato ha reso disponibile il proprio cv completo in modalità *open access*, e quindi doverosamente consultabili dal Comitato di Selezione per completare e/o integrare la propria istruttoria con ulteriori dati meritevoli di considerazione ai fini della più esauriente ed equa valutazione.

Alla luce delle indicazioni riferite in dettaglio nel ricorso e dei dati documentali prodotti, che attestano l'elevato impatto della produzione scientifica del Prof. Zamboni, si deve ritenere che il CDS abbia *de plano* omesso qualsivoglia analisi delle pubblicazioni del Prof. Zamboni, con le gravi conseguenze e ripercussioni sul giudizio finale, che si sono segnalate e che hanno coinciso con l'esclusione del ricorrente dalla Seconda Fase della procedura, sulla base di una sterile, inappropriata e superficiale valutazione a danno non solo del candidato ricorrente ma anche della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.

Il CDS, inserendo nella "*classe bassa*" la produzione scientifica del ricorrente, ha dimostrato di non aver saputo responsabilmente cogliere il senso intrinseco della congruenza delle materie trattate dal candidato con il settore concorsuale e/o di non disporre delle cognizioni tecniche e delle competenze per apprezzarne l'indiscutibile valore e lo spiccato impatto sulla collettività scientifica internazionale.

In ultima istanza si sono ritenute violate anche le norme sulla composizione del CDS, laddove il CNGR, come previsto dall'art. 1.5 delle Linee Guida (doc.14), avrebbe dovuto scegliere almeno 5 esperti scientifici in base alla loro comprovata e specifica competenza.

3) ATTI IMPUGNATI

- **DD n. 443 del 11/03/2019**, con cui sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS4 così come riportate nell'allegato A, Linea A (doc.1-2-3), relativo al BANDO PRIN 2017 DD n. 3728 del 27/12/2017 (doc.4-5-6-7);
- **Scheda di Valutazione** del Prof. Zamboni Paolo pubblicata sul sito <http://loginmiur.cineca.it> di cui si è preso visione dietro autorizzazione in data 13/03/2019 che attribuisce al Prof. Zamboni il punteggio di 12/100 (4[^] Fascia) nella Fase di Preselezione, dichiarandolo non am-

messo alla seconda fase (doc.8), così come elaborata dal CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4;

- **tutti i verbali del CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4**, e nella specie il Verbale di Insediamento del 25/05/2018, il Verbale n. 2 del 03/07/2018, il Verbale n. 3 del 16/07/2018, il Verbale Finale di Prima Fase del 24/07/2018 (doc. 9-10-11-12);

- nonché tutti gli atti o provvedimenti a questi connessi, collegati, presupposti o conseguenti, ancorchè non conosciuti.

PRECISA

che l'ordinanza n. 09813/2019 Reg. Prov. Cau., correttiva della precedente ordinanza n. 04389/2019 Reg. Prov. Cau. sul punto dell'indicazione del sito istituzionale del Miur ove effettuare la notifica per pubblici proclami, di cui il presente atto è avviso, stabilisce che il termine di 30 giorni, concesso per la detta notifica, decorra dalla data di comunicazione della seconda ordinanza, avvenuta in data 23/07/2019.

Si allega al presente avviso:

1) RICORSO PRIN 2017 ZAMBONI PAOLO del 02.05.2019, ricorso principale in file nativo digitale pdf firmato digitalmente, estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it.

2) ORDINANZA TAR LAZIO - ROMA SEZ. TERZA del 26.06.2019 N. 04389/2019 REG.PROV.CAU., estratta dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it.

3) ORDINANZA TAR LAZIO - ROMA SEZ. TERZA del 23.07.2019 N. 09813/2019 REG.PROV.CAU., estratta dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it.

Ferrara, 26 luglio 2019

Avv. Emiliana Volpi